CHIAPPORI – BENZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. DOMENICO CHIAPPORI - REVISORE CONTABILE
Dott.sa MAURA BENZI - REVISORE CONTABILE

Dott.sa VALERIA MASSOLLO
Dott. FEDERICO FERRANTE
Dott. ROBERTO MAZZITELLI
Dott. UMBERTO CARRARA

Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

Circolare mensile per l'impresa

Numero 07 – Luglio 2019

INDICE

Informative e news per la clientela pag. 2

Le principali scadenze pag. 4

VIA PALESTRO 15/9 - 16122 GENOVA - TEL. 010. 81 09 90 - 010. 839 90 96 - FAX 010. 88 82 30
CODICE FISCALE E PARTITA IVA : 03339810107
E-mail : amministrazione@chiappori-benzi.it

Informative e news per la clientela dello studio

OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA

Soluzioni interpretative in merito al trattamento fiscale di operazioni in valuta estera

In caso di acquisto di valuta estera, previa apertura del conto corrente espresso in valuta e contestuale prelievo dal conto in euro, il costo fiscalmente riconosciuto della valuta estera corrisponde alla conversione in euro al cambio del giorno (o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stata sostenuta) in cui l'operazione di acquisto è effettuata (articolo 9 e 110, Tuir). Per quanto concerne l'acquisto di titoli azionari in valuta estera con prelievo dal conto in valuta, l'Agenzia delle entrate precisa che tale prelievo determina il concorso alla formazione del reddito imponibile di periodo delle differenze di cambio, positive o negative, maturate fino a tale momento, essendo realizzato il differenziale di valore maturato dalla valuta estera, tra la sua data di acquisto e quella di utilizzo per l'acquisizione dei titoli. Relativamente all'incasso di dividendi in applicazione del citato articolo 9, comma 2, Tuir, la conversione dovrà essere effettuata secondo il cambio ufficiale in vigore al momento della percezione delle somme. In merito allo smobilizzo dei titoli in portafoglio, l'Agenzia delle entrate chiarisce il corrispettivo della cessione deve essere determinato applicando il cambio corrente alla data nella quale la cessione è stata effettuata. L'ultimo quesito riguarda le valutazioni di fine esercizio: l'Agenzia delle entrate precisa che l'eventuale differenziale, positivo o negativo, tra costo fiscalmente riconosciuto e valore di cambio della valuta estera alla data di chiusura dell'esercizio, concorre alla formazione del reddito imponibile.
In merito alla valorizzazione dei titoli ancora in portafoglio alla chiusura dell'esercizio, per i titoli partecipativi, in quanto attivi di natura non monetaria, ai sensi dell'Oic 26 devono essere iscritti nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto e le differenze di cambio positive o negative non danno luogo ad un'autonoma e separata rilevazione. Per i titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi, in base all'articolo 110, comma 3, Tuir, la valutazione di chiusura dell'esercizio non assume rilevanza ai fini fiscali.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 57, 07/06/2019)

INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

Pubblicata la guida per i contribuenti sul sito dell'Agenzia delle entrate

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) rappresentano un nuovo strumento applicabile dal periodo di imposta 2018 attraverso il quale l'Agenzia delle entrate intende fornire a professionisti e imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale. In sostanza, sono degli indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d'imposta. Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10. La guida è disponibile al *link* Agenzia Entrate.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 20/06/2019)

FATTURE ELETTRONICHE

L'iscrizione al REA non è un'informazione obbligatoria da inserire nella fattura elettronica

Una società ha interpellato l'Agenzia delle entrate segnalando che ha spedito al Sistema di

Interscambio (Sdi) fatture attive senza il numero di iscrizione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea). L'Agenzia argomenta la sua risposta partendo dall'articolo 2250, comma 1, cod. civ., secondo il quale in tutti gli atti e nella corrispondenza delle imprese obbligate all'iscrizione nel Registro Imprese devono essere indicati l'ufficio del Registro Imprese presso il quale è iscritta la società e il numero d'iscrizione. L'omissione comporta una sanzione da 103 a 1.032 euro, come stabilito dall'articolo 2630, cod. civ.. L'obbligo richiamato, comprende tutti gli atti, anche le fatture. Di conseguenza, le istruzioni alle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 30 aprile 2018 dell'Agenzia delle entrate, contenenti le modalità di trasmissione e ricezione delle *e-fatture*, uniformandosi alla norma civilistica, prevedono, tra le informazioni da inserire: l'iscrizione REA; l'ufficio del Registro Imprese presso il quale è registrata la società; il numero REA di repertorio con il quale la società è iscritta nel Registro Imprese. L'Agenzia ricorda, in ogni caso, che gli elementi in questione non sono nuovi né conseguenti all'introduzione della fatturazione elettronica. Pertanto, non trattandosi di un elemento richiesto dall'articolo 21, D.P.R. 633/1972 o da altra norma tributaria, l'assenza di tale informazione non ha riflessi in termini di documentazione delle operazioni e non obbliga, quindi, all'emissione di alcuna nota di variazione.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 208, 26/06/2019)

USURA

Aggiornati i tassi soglia per scoperti di conto corrente, leasing e mutui

È stato pubblicato il decreto che fissa i nuovi tassi soglia per determinare l'usura per il trimestre 1° luglio 2019 – 30 settembre 2019. Per le aperture di credito in conto corrente oltre i 5.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 14,55%. Per gli anticipi, gli sconti commerciali e i finanziamenti all'importazione oltre i 200.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 7,85%. Per i leasing strumentali oltre i 25.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 9,825%; per i leasing immobiliari a tasso fisso è pari al 9,2625% e a tasso variabile è pari al 7,875%. Per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso è pari al 7,675% mentre per quelli a tasso variabile il tasso soglia su base annua è pari al 6,975%. Nell'allegato A al decreto sono specificati i tassi soglia per tutte le categorie di operazioni.

(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 25/06/2019, G.U. n. 151 del 29/06/2019)

TASSO DI INTERESSE MORA

Dal 1° luglio 2019 interessi per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo pari al 2,68% annuo

L'articolo 30, D.P.R. 602/1973 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applichino, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. L'articolo 13, D.Lgs. 159/2015, inoltre, contempla che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Al fine di ottemperare al dettato normativo e prevedere il nuovo tasso annuale è stata interpellata la Banca d'Italia, la quale, con nota del 24 aprile 2019, ha stimato al 2,68% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 148038, 23/05/2019)

Le principali scadenze

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2019, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.
Si rende noto che per effetto della approvazione del Decreto Crescita le scadenze delle imposte per i soggetti ISA sono spostate al 30 settembre senza sanzioni ne interessi, di sotto la tabella riassuntiva.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2018 E PRIMO ACCONTO 2019	
Persone fisiche non titolari di partita iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	1 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	31 luglio
Persone fisiche non titolari di partita iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 1 luglio	
1° rata	1 luglio
2° rata	31 luglio
3° rata	2 settembre
4° rata	30 settembre
5° rata	31 ottobre
6° rata	2 dicembre
Persone fisiche titolari di partita iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	30 settembre
Persone fisiche titolari di partita iva – PAGAMENTO RATEALE	
1° rata	30 settembre
2° rata	16 ottobre
3° rata	16 novembre
Persone fisiche non titolari di partita iva collegate a soggetti ISA – PAGAMENTO RATEALE	
1° rata	30 settembre
2° rata	31 ottobre
3° rata	2 dicembre
Società di persone e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR	
senza maggiorazione	30 settembre
Società di capitale – senza maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120/180 giorni dalla chiusura del bilancio	30 settembre
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018	
Per tutti	2 dicembre

SCADENZE FISSE	
16 luglio	**Versamenti Iva mensili** Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3,

	D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. **Versamento dei contributi Inps** Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. **Versamento delle ritenute alla fonte** Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. **Versamento ritenute da parte condomini** Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. **ACCISE - Versamento imposta** Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. **Versamento saldo Iva 2019** Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di pagare il saldo Iva ratealmente, devono versare la quinta rata con applicazione degli interessi, codice tributo 6099.
17 luglio	**Ravvedimento versamenti entro 30 giorni** Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 17 giugno.
22 luglio	**Presentazione dichiarazione periodica Conai** Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

23 luglio	**Contributo Biennale Cooperative** Scade oggi il termine per il versamento del contributo biennale per la revisione dovute dalle Cooperative.
25 luglio	**Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali** Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.
31 luglio	**Presentazione elenchi Intra 12 mensili** Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio. **Presentazione del modello Uniemens Individuale** Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno. **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione** Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio 2019. **Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale** Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al secondo trimestre 2019 (Modello TR). **Bonus autotrasportatori** Scade oggi il termine per gli esercenti l'attività di autotrasporto merci in conto proprio o per conto terzi, per presentare apposita istanza al fine di beneficiare di apposita agevolazione sulla spesa di gasolio uso autotrazione utilizzato per il rifornimento di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate nel trimestre precedente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti.

STUDIO CHIAPPORI-BENZI